

Nome file	data	Contesto	Relatore	Liv. revisione	Lemmi
090321SCI_MDC3.pdf	21/03/2009	ENC	MD Contri	Pubblicazione	Corso 2008-2009 Crimini contro il pensiero Difesa Errore Pensiero Psicopatologia Testi introduttivi Tribunale Freud

IL CORSO 2008 - 2009

IL TRIBUNALE FREUD (ANNO III)

LA DIFESA

L'ERRORE DEL PENSIERO COMPETENTE LA "RISULTA" DELLA PSICOPATOLOGIA

Seduta del 21 marzo 2009
Presso Rotonda del Pellegrini
Via delle Ore 3
h. 9.30-13.

Crimini contro il pensiero

Testo di riferimento: *Platone, Repubblica e il "mito della caverna"*

Interverranno
Alberto Colombo Vera Ferrarini

Testo introduttivo di Maria D. Contri

In *Feticismo* Freud assimila l'angoscia suscitata dalla minaccia di caduta della teoria del fallo materno, cui il bambino fino a un certo punto "ha creduto", al "panico" che sperimenta l'adulto e che "porterà a conseguenze illogiche non dissimili quando qualcuno grida ai quattro venti che il trono e l'altare sono in pericolo"¹: "Forse proprio nelle perversioni più abominevoli si deve riconoscere una larghissima partecipazione psichica alla trasformazione della pulsione sessuale (...). L'onnipotenza dell'amore forse non si rivela mai con tanta forza come in queste sue aberrazioni. Nella sessualità l'elemento più alto e il più basso si trovano dunque intimamente connessi ("passando per questo mondo, trapassate dal cielo all'inferno")"².

In causa, in questione, in altri termini, è sempre l'amore, ossia la costituzione del legame sociale, ossia l'ordinamento dei rapporti e, in più, in causa e in questione, è la questione della fonte dell'ordinamento: il trono, l'altare, o cos'altro?

A ben vedere, tutta l'elaborazione freudiana consiste, e passo dopo passo conclude, nella centralità della questione sulla fonte dell'ordinamento dei rapporti. E' la tesi centrale che orienta e sostiene la lettura che Giacomo Contri fa dell'opera di Freud, a partire dalla definizione di "pulsione" "finalmente colta come legge di moto dei corpi per una meta o conclusione o soddisfazione: una legge non naturale, scoperta, bensì posta e solo

¹ S. Freud, *Feticismo*, 1927, OSF, vol. 10, p. 492. Si veda, per l'argomentazione del tema M. D. Contri, *Quando il trono e l'altare tremano*, in *Figure del feticismo*, a cura di S. Mistura, Einaudi, Torino 2001.

² S. Freud. *Tre saggi sulla teoria sessuale*, 1905, OSF, vol. 4, p. 474. Tra parentesi sono citate le ultime parole del Prologo in teatro del Faust di Goethe.

in questo senso ‘positiva’ ”³.

A cominciare dalla vita dei sessi e dal suo orientarsi verso una relazione con persone dello stesso sesso o di sesso diverso, nulla di presupposto al pensiero che la elabori, e la ponga, è rintracciabile in natura. Non regge all’analisi la “assai rozza spiegazione per cui una persona porterebbe innato il nesso della pulsione sessuale con un determinato oggetto sessuale”⁴. Non solo l’omosessualità, “anche l’interesse esclusivo dell’uomo per la donna è un problema che ha bisogno di essere chiarito e niente affatto una cosa ovvia da attribuire a un’attrazione fondamentalmente chimica”⁵.

Correggendo il “Deus sive natura” di Spinoza, Freud avrebbe potuto scrivere “sive Deus sive natura” non possono fornire pre-supposti al pensiero legiscante. Così come il ricorso alla natura, per Freud anche “la motivazione religiosa degli ordinamenti civili costituisce un pericolo per la civiltà”⁶: la critica freudiana non è infatti specialmente rivolta alla religione ma a qualsiasi teoria che pretenda di fornire presupposti al pensiero. E neppure il trono, una volta che vengano a mancare le altre due fonti.

“Non esistono – per Freud - istanze al di sopra della ragione”⁷. Qualsiasi tentativo di forzare questa impossibilità, di instaurare il “dominio di divieti imposti al pensiero”, fallirà. A chi ponga la fonte dell’ordinamento dei rapporti umani in una fonte che trascenda il pensiero sfugge, infatti, la definizione stessa di uomo. Sulla base di questa pretesa, ci precludiamo di poter dire, “non possiamo dire come l’uomo sia fatto in realtà”⁸.

Se ci atteniamo all’analisi freudiana delle conseguenze patologiche di una tale pretesa, in conseguenza della quale si incomincia dal fare l’amore e si finisce per fare la guerra, non possiamo che giudicare come “crimine contro l’umanità”, in quanto crimine contro il pensiero, l’argomentazione platonica che culmina nel mito della caverna.

Chi sono questi uomini “fin da fanciulli con le gambe e con il collo in catene in maniera da dover stare fermi e guardare solamente davanti a sé”⁹, con gli occhi fissi su uno schermo su cui vedono solo le ombre proiettate dalla “vera” realtà? Sono forse persone che non pensano? Sono forse persone incapaci di darsi un ordinamento? No. Sia pure in queste condizioni “fra quelli c’erano onori ed encomi e premi per chi mostrava la vista più acuta nell’osservare le cose che passavano, e ricordava maggiormente quale di esse fossero solite passare per prime e per ultime o insieme e quindi mostrasse grandissima abilità nell’indovinare che cosa stesse per arrivare”¹⁰.

Colui che riesce a sottrarsi a questa condizione, come dice Omero, “molto preferirebbe vivere *sopra la terra a servizio di un altro uomo senza ricchezze*, e patire qualsiasi cosa anziché ritornare ad avere quelle opinioni e vivere in quel modo”¹¹. E perché? Cosa ci guadagnerebbe? Perché “potrebbe vedere il sole e non le sue immagini (..) ma esso di per sé nella sede che gli è propria, e considerarlo come esso è (..) potrebbe trarre su di esso le sue conclusioni, ossia che è proprio lui che produce le stagioni e gli anni e che governa tutte le cose che sono nella regione visibile e che, in certo modo, è causa anche di tutte quelle realtà che lui e i suoi compagni prima vedevano”¹².

Osserva Franco Ferrari nel suo testo *Contro la democrazia. Platone*, come, alla fin fine, Platone condanni l’*homo oeconomicus*¹³, che si muove per il proprio beneficio e che, sia pure nella forma di un regime invidioso, sopravvive negli schiavi della caverna, benché condannati, benché inchiodati alla teoria, allo sguardo, alla mera contemplazione di una realtà che li trascende e su cui non hanno nessuna presa. L’invidia, del resto, è coesistente al primato dello sguardo, del vedere sul pensare. L’uomo liberato da una tale condizione per Platone alla fin fine è solo un uomo che ha perfettamente realizzato la condizione che è già degli uomini della caverna, quel *bios theoretikos* senza pensiero elaborante che Aristotele riprenderà da Platone nella sua *Etica nicomachea*,

³ G. B. Contri, *Istituzioni del pensiero. Le due ragioni*, in “Istituzioni del pensiero. Rivista di Studium Cartello”, n. 1, febbraio 2008, p. 8.

⁴ S. Freud, *Tre saggi sulla teoria sessuale*, cit., p. 456: “La pulsione sessuale probabilmente è in un primo tempo indipendente dal proprio oggetto e forse non deve neppure la sua origine agli stimoli del medesimo”, p. 462.

⁵ *Ivi*, p. 460, nota.

⁶ S. Freud, *L’avvenire di un’illusione*, 1927, OSF, vol. 10, p. 474.

⁷ *Ivi*, p. 458.

⁸ *Ivi*, p. 477.

⁹ Platone, *Repubblica*, Libro VII.

¹⁰ *Ivi*.

¹¹ *Ivi*.

¹² *Ivi*.

¹³ *Contro la democrazia. Platone*, a cura di F. Ferrari, BUR, Milano 2008, p. 40.

quella stolidità contemplazione della realtà come “essere” e non come “posta in essere” dal lavoro, anzitutto legislativo, volto all’arricchimento.

ALLEGATO

“Trascendente è solo il pensiero”¹⁴

Sono qui riportati alcuni passi di un autore critico per principio della teoria che sostiene l’esistenza di norme di diritto naturali, e perciò razionali, anteriori a, trascendenti le norme poste, positive, una teoria che sostiene l’esistenza di una condizione “naturale” umana, pre-supposta al pensiero e non posta, da cui dedurre le norme positive.

Per Hans Kelsen l’uomo è uomo, è capace cioè di ragione e volontà, in quanto (se e solo se), muovendosi verso la meta del proprio beneficio, è capace di collegare il suo comportamento, la sua azione, con una sanzione premiale (il beneficio) o penale (una pena).

Hans Kelsen

La dottrina pura del diritto, 1934

Einaudi, Torino 1956

Giusnaturalismo

“Il carattere ideologico della teoria giuridica tradizionale combattuta dalla dottrina pura del diritto si rivela già nella determinazione comune del concetto di diritto. Essa sta ancora oggi sotto l’influsso del giusnaturalismo conservatore che (..) opera con un concetto trascendente del diritto. Questo corrisponde totalmente al carattere metafisico fondamentale che aveva la filosofia durante il predominio della dottrina del diritto naturale, cioè in un periodo che coincide politicamente con lo sviluppo dello stato di polizia della monarchia assoluta”.

“Con la vittoria della borghesia liberale nel secolo XIX, ha inizio una notevole reazione contro la metafisica e contro la dottrina del diritto naturale. Di pari passo col progresso delle scienze empiriche e della natura e con la dissoluzione critica dell’ideologia religiosa si compie il passaggio della scienza del diritto borghese dalla dottrina del diritto naturale al positivismo. Sebbene questo passaggio sia stato radicale, esso non è stato però mai veramente completo. Non si presuppone più il diritto come una categoria eterna e assoluta; si riconosce che il suo contenuto è sottoposto a un mutamento storico e che, come diritto positivo, è un fenomeno condizionato da circostanze di tempo e di spazio. Ma con ciò non si perde del tutto l’idea di un valore giuridico assoluto, e questa sopravvive nell’idea etica della giustizia affermata anche dalla giurisprudenza positivistica”.

La “dottrina del minimo etico (..) non è altro che una riduzione di quella del diritto naturale”¹⁵.

Positivismo giuridico

Il “diritto considerato del tutto positivisticamente, non è altro che un ordinamento coattivo esterno (..) una specifica tecnica sociale; si raggiungerà o si cercherà di raggiungere lo stato sociale desiderato collegando al comportamento umano, che rappresenta l’opposto contraddittorio di questo stato sociale, un atto coattivo come conseguenza, cioè la privazione di un bene: vita, libertà, beni economici. Evidentemente con ciò l’ordinamento giuridico parte dal presupposto che gli uomini, il cui comportamento è regolato dal diritto, considerino questo atto coattivo come un male che cercano di evitare”. “Soltanto l’uomo dotato di ragione o di volontà può essere infatti indotto dalla rappresentazione di una norma a un comportamento conforme alla norma (..) Con la rappresentazione di questo male minacciato, nel caso di un determinato comportamento, l’ordinamento ha pertanto il fine di indurre gli uomini a seguire un comportamento contrario (..) In ciò risiede l’efficacia dell’ordinamento giuridico”.

¹⁴ G. B. Contri, *Storia della linea, o la vecchia magia nero-ossessiva*, Blog. Think! del 3 febbraio 2009.

¹⁵ H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, cit., pp. 38-39, cap. III, par. 10-11..

“Il rapporto con l’atto coattivo (..) è essenziale per il carattere giuridico della norma”, anche se può apparire “come comandato questo comportamento che costituisce lo scopo dell’ordinamento stesso; per esempio: non si deve rubare, si deve restituire il prestito ricevuto ecc...”¹⁶.

© Studium Cartello – 2009

Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright

¹⁶ *Ivi*, cap. III, par. 14, pp. 45-46.